



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo di controllo "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Mozzarella", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione "Mozzarella" è stata iscritta nel registro delle "specialità tradizionali garantite";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n.271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG “Mozzarella”;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.30 del 6 febbraio 2004, con il quale è stato rettificato il decreto sopra indicato;

Visto il decreto 10 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.3 del 4 gennaio 2014, con il quale “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” con sede in Roma, Via Antonio Bosio n.4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Mozzarella” per tre anni a far data dal 10 dicembre 2013;

Vista l'istanza presentata in data 7 dicembre 2016 da “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Mozzarella”;

Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario a suo tempo predisposti da “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare”, ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

DECRETA

Articolo 1 (Autorizzazione)

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'organismo denominato “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare”, con sede in Roma, Via Antonio Bosio n.4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG “Mozzarella”, registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n.2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
2. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha validità triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno l'autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare".
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita "Mozzarella" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5
(Vigilanza)**

“DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

**Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)